



COMUNE DI LICODIA EUBEA

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE

Art. 1- Istituzione

E' istituita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 26-11-2012 la Consulta Giovanile Comunale quale organismo permanente di osservazione sulla condizione giovanile.

La Consulta Giovanile Comunale è un organismo permanente di supporto e di consulenza per le Istituzioni Comunali nell'ambito delle politiche giovanili, avente lo scopo di favorire il coinvolgimento e la partecipazione democratica dei giovani.

L'Assessore alle Politiche Giovanili è incaricato di vigilare sul regolare svolgimento dei lavori della Consulta Giovanile e sulla precisa attuazione del presente regolamento.

Art.2 - Finalità

La Consulta Giovanile Comunale è un organismo consultivo dell'Amministrazione Comunale la quale ha facoltà di promuovere iniziative inerenti le problematiche giovanili e di fornire pareri non vincolanti su tutti gli argomenti riguardanti i giovani, qualora richiesto dall'amministrazione.

La Consulta:

- E' strumento di conoscenza delle realtà dei giovani;
- Promuove progetti e iniziative inerenti i giovani;
- Promuove dibattiti, ricerche ed incontri;
- Attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero;
- Favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
- Si rapporta con i gruppi informali;
- Promuove rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte ed i Forum presenti nelle altre Regioni, e si raccorda con il livello nazionale ed internazionale;
- Svolge indagini, studi ed inchieste rivolte ad approfondire la conoscenza delle problematiche e delle articolazioni del mondo giovanile presente sul territorio;
- Promuove ogni iniziativa volta a rafforzare il rapporto tra il comune di Licodia Eubea ed il mondo giovanile locale, anche attraverso forme di collaborazione innovative e creative;
- Può raccogliere informazioni nei settori di interesse giovanile (a titolo esemplificativo: scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo);

- 
- Raccoglie informazioni nei predetti campi, o direttamente, con ricerche autonome o a mezzo delle strutture amministrative comunali;
 - Non opera a scopo di lucro ed un eventuale ricavato economico proveniente dalle attività svolte verrà utilizzato per le ulteriori attività della Consulta Giovanile stessa.

La Consulta è apartitica ed apolitica.

Art.3 – Organi

Sono organi della Consulta Giovanile:

- Il Presidente;
- Il Comitato Direttivo;
- L'Assemblea.

Nessun componente degli organi della Consulta Giovanile può ricoprire funzioni politico-istituzionali, se non entro i limiti di cui al presente regolamento. Tale previsione opera come causa di incleggibilità e di decadenza dalla carica.

Non sono previste indennità, gettoni di presenza e nessun altro tipo di retribuzione. Le cariche sono ricoperte assolutamente a titolo gratuito.

Art. 4 – L'Assemblea

L'assemblea dura in carica due (2) anni, fatto salvo quanto previsto in sede di prima costituzione del presente regolamento.

Possono essere componenti dell'assemblea:

- I rappresentanti delle organizzazioni giovanili regolarmente registrate che operano sul territorio cittadino;
- Un rappresentante del gruppo giovani costituito in ogni singola parrocchia;
- Gli studenti degli Istituti Scolastici di Istruzione Superiore;
- Gli studenti universitari residenti nel Comune di Licodia Eubea.

Con istanza rivolta all'Assessore alle Politiche Giovanili, o, in mancanza di delega, al Sindaco, ogni organizzazione comunale, dove operano giovani (e quindi a titolo esemplificativo le associazioni culturali, musicali, sportive, sociali, movimento politici, sindacati), potrà designare un proprio rappresentante nell'interno dell'assemblea.

La parrocchia deve nominare per iscritto, un rappresentante di età compresa tra i 14 ed i 32 anni all'atto della nomina; tale limite di età opera per ogni membro dell'assemblea.

Le organizzazioni giovanili dovranno fare pervenire all'Assessore alle Politiche giovanili copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'organizzazione.

Le rappresentanze degli studenti sono così ripartite:

- in numero di cinque (5) per gli studenti universitari;
- in numero di nove (9) per gli studenti di scuola media superiore.

Gli studenti Universitari così come gli Studenti degli Istituti di Scuola Superiore faranno pervenire la loro adesione all'assemblea entro il termine di giorni 10 dalla pubblicazione dell'avviso di avvenuta approvazione del presente regolamento. E ciò su iniziativa dell'Assessore alle Politiche Giovanili, ed in assenza di delega su iniziativa del Sindaco.



Nel caso in cui il numero delle adesioni alla assemblea da parte degli studenti non superi, entro il termine previsto, i numeri delle rispettive rappresentanze, non si procederà ad elezioni, ritenendosi i soli aderenti espressione del mondo studentesco, e quindi membri effettivi dell'Assemblea. Qualora invece gli aderenti siano superiori all'indicato numero di rappresentanze si procederà ad elezioni, come disciplinate nel presente regolamento, ovvero:

- Gli studenti universitari eleggono cinque rappresentanti mediante apposita elezione indetta dall'Assessore alle Politiche Giovanili almeno 10 giorni prima, al quale dovranno essere comunicate le candidature almeno 5 giorni prima della data delle elezioni.

Gli studenti universitari aventi diritto di voto ovvero quelli ricompresi nei limiti di età della Consulta (14 - 32) possono esprimere un solo voto di preferenza. Quest'ultimi rimangono in carica per due anni alla scadenza del mandato possono essere rieletti nel rispetto dei limiti di età.

- Quanto previsto per i rappresentanti degli studenti universitari trova pedissequa applicazione per quelli degli istituti superiori, nel rispetto dei limiti di età e del diverso numero di rappresentanti (9).

In applicazione della clausola di salvaguardi di cui al punto 13 del presente regolamento l'assemblea così come il comitato direttivo ed i suoi membri decadono dopo il primo anno di applicazione del presente regolamento, fatto salvo per i mandati successivi quanto disposto per la durata (e quindi dal secondo mandato 2 anni di durata).

Fermo restando quanto stabilito in ordine alle varie rappresentanze sopra elencate, nonché in ordine alle relative elezioni, è consentito ad ogni giovane residente nel Comune di Licodia Eubea, con un'età compresa tra i 14 ed i 32 anni, di aderire alla Consulta Giovanile con apposita istanza inviata l'Assessore alle Politiche Giovanili, o in mancanza al Sindaco. Tali soggetti hanno diritto di partecipare alle votazioni in ambito assembleare, così come il diritto di concorrere alla elezione degli organi direttivi (Presidente e Comitato direttivo).

Le iniziative per l'insediamento spettano all'Assessore alle Politiche Giovanile, ed in mancanza al Sindaco, il quale stabilisce la data della prima riunione dell'assemblea, nella quale verranno eletti il Presidente ed il Comitato Direttivo. Le organizzazioni interessate alle elezioni degli organi della Consulta Giovanile saranno informate tramite inviti e/o avvisi pubblici.

Art. 5 - Presidente e Comitato Direttivo.

Il Presidente della Consulta Giovanile è eletto dall'Assemblea.

Il Presidente viene eletto in prima convocazione a maggioranza assoluta, in seconda convocazione che può avvenire anche a distanza di un'ora dalla prima a maggioranza dei presenti, e comunque in misura non inferiore ai 2/5 dei componenti l'assemblea.

In caso di mancata elezioni anche in seconda convocazione si terrà un terzo turno di ballottaggio con voto riservato ai due più votati in seconda convocazione, nel qual caso risulterà eletto chi avrà ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. E' fatta salva la facoltà per l'assemblea di procedere alla elezione ripartendo dal primo scrutinio, previa votazione favorevole di almeno i 2/3 della stessa.

Il comitato direttivo è composto da 5 membri compreso il Presidente, membro di diritto, ovvero Presidente, Vice - Presidente, Segretario, Tesoriere e Consigliere.



Sono componenti del Comitato direttivo i membri dell'assemblea che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi, e quindi a seguito di elezione che si terrà subito dopo l'individuazione del presidente.

E' facoltà dell'Assessore alle Politiche Giovanili di proporre all'assemblea modalità di elezione da sottoporre al voto della stessa, e quindi da approvarsi a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Presidente provvede a nominare per ogni seduta del comitato direttivo e per ogni riunione dell'assemblea il segretario verbalizzante.

Il Presidente ed il Comitato Direttivo durano in carica 2 anni, fatto salvo quanto previsto in sede di prima attuazione del presente regolamento (punto 4).

In assenza e/o impedimento del Presidente le sue funzioni vengono assunte dal Vice - Presidente.

Il segretario designato per ogni incontro redige apposito verbale riportante le presenze, gli argomenti discussi, e gli esiti delle votazioni sui deliberati.

Il Comitato Direttivo è l'organo di diretta collaborazione del Presidente per il raggiungimento dei fini stabiliti nel presente regolamento.

Il Presidente ed i membri del Comitato direttivo decadono:

- alla scadenza del mandato;
- per superamento dei limiti di età;
- per manifesta inattività;
- per quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento;
- per aver agito contro le finalità proprie della consulta e per fatti ritenuti di grave nocimento per l'attività e/o l'immagine della stessa (a titolo esemplificativo, e non esaustivo: appropriazione di beni, pubblicazioni indebitamente offensive etc.);
- per mozione di sfiducia presentata da almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea e votata a maggioranza assoluta dei componenti della stessa.

Art. 6 - Convocazione dell'Assemblea.

La Consulta Giovanile è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su iniziativa di 1/5 dei componenti dell'assemblea o su richiesta dell'Assessore alle Politiche Giovanili, piuttosto che dal Sindaco.

L'assemblea è convocata non meno di tre volte l'anno secondo una programmazione almeno quadrimestrale, ed in via straordinaria ogni volta che se ne rilevi la necessità.

La convocazione avviene mediante avviso scritto o mail contenente l'ordine del giorno, fatti salvi i casi di urgenza con convocazione almeno 24 ore prima, anche a mezzo telefonico.

La Consulta può richiedere che partecipino ai propri lavori: esperti, rappresentanti di enti ed associazioni, Consiglieri, Assessori, Sindaco, funzionari comunali senza diritto di voto.

Art. 7. Modifiche Regolamento.

Il regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.

La Consulta Giovanile può proporre la modifica di articoli o commi del regolamento, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei membri dell'assemblea.

Art. 8 - Validità delle Sedute e delle Deliberazioni.



Le sedute dell'assemblea sono valide se è presente in prima convocazione la maggioranza assoluta dei componenti. In seconda convocazione che deve avvenire ad un'ora dalla prima la seduta è valida se sono presenti almeno 1/3 dei componenti l'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti, fatto salvo quanto previsto nel presente regolamento.

Il presidente ha la facoltà, in caso di parità di voti validamente espressi, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva.

Le deliberazioni della Consulta Giovanile non sono vincolanti per l'Amministrazione Comunale.

Per ogni seduta viene redatto apposito verbale.

Art. 9 - Sede.

La sede della Consulta Giovanile viene individuata nell'immobile comunale sito a Licodia Eubea in Corso Umberto n 210.

Nel caso di indisponibilità del predetto immobile la sede della Consulta Giovanile viene individuata dall'Assessore alle Politiche Giovanili, ed in mancanza dal Sindaco, in locali comunali.

Art. 10 - Durata.

La durata della Consulta Giovanile è a tempo indeterminato.

Se dovessero crearsi situazioni di mancato funzionamento, o dovessero verificarsi fatti ritenuti di grave entità, l'Assessore alle Politiche Giovanili, o in mancanza il Sindaco, con atto motivato ha la facoltà di sciogliere in qualsiasi momento l'Assemblea ed il Comitato Direttivo della Consulta Giovanile, facendone quindi decadere tutti i membri.

La Consulta Giovanile, con tutti i propri organi, può essere, in alternativa a quanto precede, e quindi per le medesime cause, sospesa per il termine massimo di 1 anno, con atto motivato dall'Assessore alle Politiche Giovanili, o in mancanza del Sindaco. In questo caso l'Assessore alle Politiche Giovanili o in assenza di quest'ultimo il Sindaco, funge da Commissario ed ha facoltà di dare incarico provvisorio ed esplorativo a soggetti ritenuti competenti ed interessati al fine di ripristinare le modalità ordinarie e di corretto funzionamento della Consulta Giovanile.

Art. 11- Funzionamento.

La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è comunicata ai membri della Consulta con almeno 3 giorni di anticipo della data dell'Assemblea stessa.

E' consentita la convocazione nei casi di urgenza almeno 24 ore prima anche a mezzo telefonico.

Ogni organizzazione può in ogni momento sostituire il proprio rappresentante purché informi la consulta stessa tramite comunicazione scritta.

Qualora per tre volte consecutive il componente non partecipa all'assemblea, senza darne giustificazione al Presidente decade. In questo caso l'associazione o l'organizzazione, piuttosto che il gruppo di riferimento, è chiamato a sostituirlo in tempo utile per la successiva riunione assembleare, diversamente l'assemblea si riterrà regolarmente costituita in assenza di tale membro.

La Consulta relaziona direttamente al Consiglio Comunale almeno una volta all'anno ed in questa occasione può presentare osservazioni, iniziative o anche pubblicazioni sul lavoro svolto.

Queste relazioni vengono illustrate dal Presidente. In caso di impedimento di quest'ultimo dal Vice - Presidente.



Al termine di ogni riunione l'assemblea può proporre date ed argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta successiva.

E' facoltà dell'Assemblea costituire i cosiddetti Gruppi di Lavoro, che si occuperanno di approfondire singole tematiche, formulare proposte, assumere iniziative su particolari aree di interesse definite in sede di relativa costituzione. E' facoltà dell'assemblea di consentire che ai gruppi di lavoro partecipino soggetti esterni che vi abbiano interesse.

Il funzionamento dei gruppi di lavoro potrà essere disciplinato secondo regolamento approvato dalla stessa assemblea quale norma di carattere secondario, e quindi in modo assolutamente compatibile con l'odierno atto.

La Consulta si avvale per il suo funzionamento di mezzi e personale comunale addetti al servizio di segreteria, che include i seguenti compiti: compilare ed aggiornare l'elenco dei nominativi dei membri della Consulta; curare gli incombeni per la convocazione della Consulta secondo le modalità di cui sopra; conservare i verbali delle sedute della Consulta e fornire la documentazione necessaria al funzionamento della stessa e dei suoi Organi; fornire la necessaria collaborazione.

Art.12 Nuove adesioni.

Le associazioni che desiderano acquisire la qualità di membro della Consulta Giovanile devono produrre richiesta scritta all'Assessore alle Politiche Giovanili, il quale tramite l'ufficio competente, verifica la sussistenza dei requisiti richiesti per fare parte della stessa. Gli esiti di tale verifica vengono comunicati al Presidente della Consulta Giovanile.

Art. 13 Clausola di Salvaguardia.

Si fa salvo quanto stabilito all'art. 13 del precedente regolamento della Consulta - quest'ultimo approvato con delibera di C.C. del 5.6.2018 - laddove stabilisce che il Comitato direttivo, nominato secondo le modalità ivi specificate, rimane in carica per un anno dall'entrata in vigore dello stesso, e quindi con uguali medesimi effetti per il presente regolamento.